

Sentenza n. 3994/2024 pubbl. il 12/12/2024

RG n. 2258/2023

Repert. n. 6920/2024 del 13/12/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO FRANCESCO e dell'avv. MARTINO CESARE ERCOLE Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORDANO FRANCESCO

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

THEMA DECIDENDUM

Ai fini della ricostruzione del *thema decidendum*, -tenuto di conto del "principio di chiarezza e sinteticità" degli atti del processo, canonizzato all'art. 121 cpc con la nota Riforma Cartabia di cui al D.lgs. 149/2022--, opportunamente, per completezza, si richiamano *per relationem* gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti.

pagina 2 di 10

Firmato Da: SABRINA LUPERINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c5d3b200aed89e8dfc90130260



Sentenza n. 3994/2024 pubbl. il 12/12/2024

RG n. 2258/2023

Repert. n. 6920/2024 del 13/12/2024

Ai fini della redazione della presente sentenza, è utile tuttavia rilevare che si controverte in merito al Decreto ingiuntivo n. [REDACTED]; mediante il quale l'instestato Tribunale di Firenze ha ingiunto il sig. [REDACTED] di pagare la somma di €. [REDACTED] oltre interessi e spese del monitorio, in favore di [REDACTED] [REDACTED] a titolo di restituzione delle somme erogate in forza della conclusione del contratto di finanziamento mediante carta revolving concluso telefonicamente con [REDACTED] spa, credito di cui assume essere titolare in forza delle svariate cessioni pro-soluto intervenute.

A motivo della spiegata opposizione, [REDACTED] ha eccepito, chiedendone la presente la revoca del suddetto decreto ingiuntivo:

-il difetto di legittimazione attiva dell'opposta [REDACTED]

-la nullità del suddetto contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 TUB e conseguentemente la non debenza degli interessi, anche per violazione della normativa antiusura;

-l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB a costituire prova dell'esistenza del credito fatto oggetto di ingiunzione ed ha pertanto domandato la revoca del decreto ingiuntivo.

Integrato il contraddittorio, [REDACTED] si è costituita, in proprio-in quanto opposta, ed si è costituita quale intervenuta ex art. 111, co. III cpc, in qualità di procuratrice [REDACTED] che asseritamente nelle more è subentrata nella titolarità del credito ingiunto, per l'ulteriore cessione intervenuta.

Nella comparsa di costituzione, la convenuta opposta, ha sostenuto che il credito ingiunto l'è stato ceduto nell'ambito di diverse operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco ex art. 58 TUB, i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione dell'estratto dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale; l'opposta, sia in proprio che per conto di [REDACTED], ha rilevato di essere subentrata "pro soluto" nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti oggetto di credito e non nelle singole posizioni contrattuali, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva in sede di azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento.

In comparsa, l'opposta ha altresì domandato di essere estromessa dal giudizio in



conseguenza dell'intervento ex art. 111 cpc del successore a titolo particolare del credito per cui è controversia, e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.

Disattesa l'istanza diretta all'estromissione dell'opposta e quella diretta alla provvisoria esecutività all'opposto decreto, -inutilmente esperito il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs 28/2010 s.m.i-, la causa passa in decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.

L'opposizione si è rivelata fondata e come tale meritevole di accoglimento.

ONERI PROBATORI DELLE PARTI

Come noto, nel giudizio di opposizione, vi è un'inversione dell'onere della prova tra opposto e opponente, dato che *solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito* (cfr. Cass. 6421.2003; Cass. 26128.2010, Cass. 16340/2009); pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre all'opponente compete di far valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 82421.2006 e Cass. 13240.2019).

Inoltre, sempre in punto di onere della prova, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass. n. 8736.2014).

Nel caso, merita anche ricordare che, per quanto sia data la possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, per consolidata giurisprudenza, detta certificazione ex art. 50 Tub, costituisce un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un



credito insoddisfatto, in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nella eventuale successiva fase di opposizione, trovano applicazione le consuete regole probatorie.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che nel giudizio di opposizione, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ex D.Lgs. 385/1993, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016; Cassazione, ordinanza 1892/2023).

LEGITTIMAZIONE e TITOLARITA' DELL'OPPOSTA

Quanto alle condizioni dell'azione e alla relativa fondatezza, nella fattispecie, occorre ricordare che, come da insegnamento della Suprema Corte (Cass. sentenza n. 2117/2015; C.Cass. ordinanza 12122/2018), la parte che intenda promuovere un giudizio, deve, non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela.

Le Sezioni Unite (cfr. S.U. 2951/2016), pronunciatesi sul tema, hanno affermato che "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto."

Secondo la Suprema Corte, la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, costituisce una condizione dell'azione diretta ad ottenere una qualsiasi pronuncia del Giudice in ordine al rapporto oggetto di lite; si è detto difatti che la "legitimitatio ad causam", si identifica nel diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base all'allegazione della sola parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (cfr. C. Cass. 14177/2011).

In sintesi, si può dunque affermare, che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione del diritto di agire in giudizio, che spetta a chiunque, avendone interesse, faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare (art. 100 cpc); la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice e la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purchè presente al momento della decisione.

Il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza di detto interesse e di detta condizione, come detto sulla sola base della prospettazione dell'attore o del convenuto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite, dato che è diversa questione, che attiene al merito della causa.



Sentenza n. 3994/2024 pubbl. il 12/12/2024

Il difetto di interesse ad agire, ovvero il difetto di legittimazione, dà luogo ad una pronuncia di rigetto della domanda.

RG n. 2258/2023

Repert. n. 6920/2024 del 13/12/2024

La titolarità del diritto ad agire, si identifica invece con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa; trattasi non di condizione dell'azione, ma di elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.

La titolarità attiva o passiva, investe quindi il merito della causa e i concreti suoi requisiti di accoglibilità e fondatezza, rappresentando una condizione preliminare di merito.

L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, in quanto attinente al merito e alla fondatezza della domanda, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e pertanto deve essere tempestivamente formulata.

Con specifico riguardo alla cessione di credito in blocco ex art. 58 Tub, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024, in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, ha chiarito che il cessionario, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa, a differenza di quanto avviene nella fase monitoria.

La Corte, in detta pronuncia, a tal proposito, ha richiamato la suddetta distinzione, utile anche nel caso di specie, tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, osservando anche che, grava pure sul soggetto che sta in giudizio in qualità di successore, a titolo universale o particolare, in sostituzione del soggetto che era stato parte nella precedente fase o grado di giudizio, l'onere di allegare la propria legitimatio ad causam (la titolarità cioè, del diritto processuale di adire il giudice), per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, nonchè l'onere di provare la titolarità del rapporto e delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 e 111 cpc.

La Suprema Corte, ha in particolare osservato che, "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario... Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la



pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornire adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. "Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo", ad esempio con la produzione del contratto di cessione o della dichiarazione di cessione da parte del cedente".

E' pertanto ormai chiaro che, una cosa, è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa; altra cosa, è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.

Come noto, l'art. 58 TUB ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nelle Gazzetta Ufficiale; tale adempimento – ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può quindi essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione, ma è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa.

Scrutinata la fattispecie, alla luce dei principi sopra richiamati, va rilevato che la cessionaria [REDACTED] agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, conseguentemente sussiste l' "interesse ad agire-legitimatio ad causam" di [REDACTED], sia in proprio, che quale procuratrice dell'intervenuta, dato che la stessa ha offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito.

Tuttavia, nel caso, ove la parte opponente ha contestato l'inesistenza stessa del contratto di cessione, era onere della cessionaria opposta, dimostrare in modo rigoroso non solo la legittimazione ad agire, ma anche la titolarità del credito controverso, dato che la



pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non basta a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, qualora non individui sufficientemente il contenuto del contratto di cessione.

L'opposta non ha errato a rilevare che delle cinque cessioni succedutesi solo per tre [redacted] è stato pubblicato l'avviso in G.U e che per le cessioni [redacted] non vi è prova della cessione sia stato effettivamente ricompreso quella relativa alla posizione dell'odierno opponente [redacted]

Nel documento attestante la pubblicazione in G.U. dell'operazione di cessione, prodotto in atti dall'opposta, si leggono infatti tutta una serie di criteri di inclusione di contenuto incomprensibile, quali: " (...) *tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di [redacted] che alla data del 30 aprile 2012 ("Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi applicabili cumulativamente salvo ove diversamente previsto): (i) crediti derivanti da finanziamenti erogati da [redacted] denominati in euro; (ii) crediti chirografari; (iii) crediti derivanti da finanziamenti erogati da [redacted] in forza delle seguenti forme contrattuali: (a) contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali), e/o (b) contratti di finanziamento (ossia i prestiti diretti sia alle famiglie e professionisti (persone fisiche) per l'acquisto di beni nuovi (mobili, dispositivi tecnologici) e/o servizi da parte dei partner commerciali di [redacted] e/o (c) contratti di finanziamento personali (ossia contratti di credito al consumo in generale concessi per fini personali), e/o (d) carte di credito revolving o altri finanziamenti (ossia le linee di credito rispetto alle quali è concessa al debitore flessibilità di decidere frequenza e importo dei prelievi. Tali linee di credito comprendono quelle concesse da [redacted] fornendo al cliente una carta di credito), e (iv) crediti classificati a sofferenza da parte di [redacted] in applicazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia a decorrere dal 24 giugno 2002 (incluso) fino al 30 aprile 2012 (incluso); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai finanziamenti concessi da [redacted] che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche (i) crediti cambiari; e/o (ii) crediti derivanti da finanziamenti erogati contro cessione del quinto; e / o (iii) crediti oggetto di una controversia giudiziale tra [redacted] e i partner commerciali di [redacted] che hanno intermediato l'erogazione del finanziamento; e / o*



(iv) crediti rispetto ai quali il debitore ha denunciato a [REDACTED] frode o furto, e / o (v) crediti rispetto ai quali il debitore aveva raggiunto con [REDACTED] un accordo transattivo e aveva pagato per intero a [REDACTED] l'importo ivi previsto e [REDACTED] aveva inviato al debitore lettera di quietanza; (vi) crediti derivanti da finanziamenti erogati da [REDACTED] in forza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali) che siano già stati ceduti a [REDACTED] in forza del contratto di acquisto di crediti denominato "Master Receivables Purchase Agreement" stipulato in data 2 luglio 2009 e che sono stati classificati a sofferenza in applicazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia a decorrere dal 2 luglio 2009; (vii) crediti rispetto ai quali il debitore ha notificato a [REDACTED] un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo."

L'opposta non ha offerto altro elemento utile a provare la cessione del credito ingiunto e dell'inclusione fra quelli rientranti nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, posto che la relativa prova doveva essere resa mediante la produzione del contratto di cessione o, al più, secondo un orientamento meno rigoroso, tramite una dichiarazione che attestasse la liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente, nella specie omessi.

Conclusivamente, la mancanza di prova del credito fatto oggetto dell'opposta ingiunzione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.

Restano conseguentemente assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.

SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, sulla base dei parametri aggiornati al D.M. 147/2022, calcolati sui valori medi per la fase introduttiva e di trattazione e nei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante l'intervenuta decisione ex art. 281 sexies cpc su istruttoria soltanto documentale.

PQM

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opposta in solido alla società intervenuta di cui è procuratrice, a rifondere all'opponente le spese di lite, che sono liquidate in favore della parte opponente, nella misura di [REDACTED] per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di



Sentenza n. 3994/2024 pubbl. il 12/12/2024

RG n. 2258/2023

Repert. n. 6920/2024 del 13/12/2024

camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale dell'odierna udienza cartolare. Verbale chiuso
alle ore 16.21

12 dicembre 2024

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

